45978/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/11/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GIORDANO - Presidente -

Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - Rel. Consigliere -

Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere -

Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere -

Dott. MONICA BONI - Consigliere -

SENTENZA N. 3105/2012

REGISTRO GENERALE N. 22364/2011

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MUSUMECI CARMELO N. IL 27/07/1955

avverso l'ordinanza n. 239/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 07/04/2011

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG ~~Dott.~~ che ha chiesto il rigetto del ricorso

Udit i difensor Avv.; ———

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza n.392 del 7.4.2011 il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto dal detenuto Musumeci Carmelo contro il provvedimento 18.1.2011 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 4 bis comma 1 Ord.Pen., la richiesta di usufruire di un permesso premio in ragione della natura ostativa dei reati per i quali il condannato era detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo (associazione a delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti, omicidio volontario consumato e tentato, rapina e detenzione di armi, con l'aggravante di aver commesso i fatti al fine di agevolare il sodalizio criminoso di appartenenza).

Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza Musumeci personalmente propone ricorso formulando i seguenti motivi:1) contrarietà del provvedimento adottato ai principi costituzionali in materia di esecuzione della pena affermati in particolare nella sentenza della Corte Cost. n.189 del 2010;2) incostituzionalità dell'art.4 bis l. 26 luglio 1954 n.354 nella parte in cui obbliga alla collaborazione in violazione del diritto di tacere e di non contribuire alla propria incriminazione garantito dall'art.6 CEDU; 3) reitera l'eccezione di illegittimità costituzionale della pena dell'ergastolo in quanto ostativa alla fruizione dei benefici.

Con memoria denominata "motivi nuovi e note di replica", depositata in data 26.10.2012, i difensori del condannato ribadiscono la richiesta di accoglimento del ricorso ed in via subordinata chiedono di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art.4 bis legge 26 luglio 1975 n.354 per "irragionevole compressione delle finalità rieducative della pena".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1.Quanto al primo motivo, il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente osservato che le modifiche normative all' art.4 bis legge 26 luglio 1975 n.354 introdotte a seguito della sentenza della Corte Cost. n.68 del 1995, con le quali si è data rilevanza non solo alla collaborazione effettiva ma anche alle situazioni di "inesigibilità" della collaborazione sotto il profilo della inutilità o impossibilità della

stessa, anche in ragione della limitata partecipazione ai fatti criminosi del condannato, già consentono di procedere ad una valutazione personalizzata ed individualizzata del tipo di condotta richiesta dall'art.58 ter legge 26 luglio 1975 n.354 per l'ammissione ai benefici, con esclusione dei "rigidi automatismi" ai quali ha fatto riferimento la menzionata sentenza della Corte Cost.n.189 del 2010 (che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.58 quater legge 26 luglio 1975 n.354). ~~Inoltre~~ Occorre peraltro considerare che Musumeci Carmelo, il quale ha basato il proprio ricorso sulla prospettazione di illegittimità costituzionale della norma ostativa all'applicazione dei benefici, neppure si è avvalso degli strumenti giuridici apprestati dall'ordinamento penitenziario ai fini dell'eventuale ottenimento dei benefici, atteso che, secondo quanto rilevato nell'ordinanza impugnata, non ha proposto al competente Tribunale di sorveglianza domanda incidentale di accertamento della collaborazione impossibile o inutile ai sensi dell'art.58 ter legge 26 luglio 1975 n.354 ai fini della eventuale ammissione al permesso-premio richiesto.

2.L'eccezione di illegittimità costituzionale deve essere respinta: la Corte Cost. con sentenza n.135 del 2003 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, osservando che la disciplina che subordina l'ammissione alla liberazione condizionale del condannato alla pena dell'ergastolo per uno dei delitti ivi previsti, alla collaborazione con la giustizia, non preclude in modo automatico, assoluto e definitivo l'accesso al beneficio, ma consente al condannato che sia nelle condizioni oggettive e giuridiche di farlo, di scegliere se collaborare o non ed eventualmente di cambiare la propria scelta, sicché essa non si pone in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena.

3.Il diritto di tacere e di non contribuire alla propria incriminazione attiene propriamente al processo di cognizione e trova piena attuazione nell'ordinamento processuale che assicura all'indagato il diritto di essere avvertito della facoltà di non rispondere all'interrogatorio (art.64 comma

2 cod.proc.pen.), consente l'esame dell'imputato solo se consenziente (art.503 comma 1 cod.proc.pen.) e commina la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, quale persona informata, da soggetto che doveva invece essere escusso con le garanzie proprie dell'indagato o imputato (art.63 comma 2 cod.proc.pen.). Nella fase esecutiva della pena il richiamo al diritto di non contribuire alla propria incriminazione non è pertinente, atteso che le dichiarazioni rese dal condannato sono in ogni caso prive di qualsiasi ricaduta autoaccusatoria in ragione della intangibilità del giudicato già formatosi in ordine alla penale responsabilità del condannato; d'altra parte le condotte di tipo collaborativo, richieste dal combinato disposto degli artt.4 bis e 58 ter legge 26 luglio 1975 n.354 per la concessione dei benefici penitenziari, non possono dirsi disomogenee rispetto al processo di revisione critica del proprio comportamento antisociale generalmente richiesto per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione.

4.Come già osservato nell'ordinanza impugnata, l'eccezione di illegittimità costituzionale della pena dell'"ergastolo ostativo" all'ottenimento dei benefici non è rilevante nei presente giudizio, considerato che la pena dell'ergastolo in quanto tale è compatibile con la concessione dei benefici della liberazione anticipata, della semilibertà e della liberazione condizionale , mentre l'art.4 bis comma 1e 1bis Ord.Pen. subordina la concessione dei benefici penitenziari alla sussistenza di condotte di tipo collaborativo (o alla inesigibilità di tali condotte) in riferimento al titolo del reato per cui è intervenuta condanna in corso di esecuzione, prescindendo dal tipo di pena irrogata.

A norma dell'art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta ~~Respinge~~ il ricorso e condanna Musumeci Carmelo al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 7.11.2012.

Estensore
Giuseppe Locatelli

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
26 NOV 2012
CANCELLIERE
Pietro Di Meo

Presidente
Umberto Giordano